Convenzione per l'attuazione del tirocinio pratico valutativo - Corso di Laurea ad orientamento professionale in "Metodologie per Prodotto e Processo" Classe L-P03 (Professioni tecniche industriali e dell'informazione) abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato

tra

l'Università degli studi di Perugia, con sede legale in Perugia , P.zza dell'Università, 1 C.F. 00448820548, in persona del Magnifico Rettore, prof. Maurizio Oliviero (di seguito Università)

е

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, con sede legale in Roma, alla via in Arcione n.71 C.F. 80191430588, in persona del Presidente dott. Per. Ind. Giovanni Esposito (di seguito CNPI)

е

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Perugia, con sede legale in Perugia, alla via Campo di Marte n.32, C.F. 8000149054, in persona del Presidente per. ind. Claudio Cardaio (di seguito Ordine)

e

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Terni, con sede legale in Terni, alla via Castello n. 35, C.F. 80006410551, in persona del Presidente per. ind. Sandro Gabriele (di seguito Ordine)

Premesso che

- I. L'art. 2 della Legge n. 163/2021 ha reso l'esame finale dei corsi L-P03 (*Professioni tecniche industriali e dell'informazione*) direttamente abilitante all'esercizio della correlata professione di Perito Industriale Laureato.
- L'art. 3 della legge n. 163/2021 ha previsto che all'interno del corso di laurea si svolga un tirocinio pratico valutativo (TPV) per l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione, che sono accertate mediante una prova pratica valutativa (PPV) affidata a una Commissione paritetica di docenti universitari e rappresentanti dell'Ordine professionale.
- III. Le modalità di svolgimento del TPV, della PPV e la composizione della Commissione paritetica sono state precisate dal Decreto interministeriale n. 684 del 24.05.2023 del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, al cui contenuto devono essere adeguati i regolamenti didattici degli atenei.
- IV. Con particolare riferimento al Decreto Interministeriale n. 684 del 24 maggio 2023, l'art. 2 comma 4 stabilisce che gli obiettivi formativi delle attività di TPV sono delineati nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riguardano la disciplina della professione comprensiva degli aspetti deontologici, nonché le attività di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima con riferimento agli ambiti tecnologici corrispondenti ai settori di specializzazione di cui al decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016,

- n. 68, nonché quelli definiti nei decreti attuativi della Legge 8 novembre 2021, n. 163.
- V. Il successivo articolo 3 comma 7 del Decreto Interministeriale n. 684/2023 prescrive che: "Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 4, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale".
- VI. La collaborazione tra gli atenei che istituiscono i corsi L-P03 abilitanti alla professione di Perito Industriale Laureato e l'Ordine professionale è definita mediante apposita convenzione.
- VII. L'art. 6 della Legge n. 163/2021, inoltre, prevede che i laureati nei corsi L-P03 in base ai previgenti regolamenti non abilitanti possano conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato con modalità semplificate, fissate con il Decreto interministeriale n. 687 del 24.5.2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Giustizia, che dal 2025 corrispondono a quelle delle prove pratiche valutative dei corsi L-P03 abilitanti.
- VIII. L'Università ha deliberato l'attivazione di un nuovo corso di laurea L-P03 abilitante per l'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato in collaborazione con l'Ordine che, con il CNPI e i Consigli territoriali, è disponibile a prestare la tutta la collaborazione necessaria.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

Art. 1 (Principi generali)

- 1. L'Università, mediante i propri organi accademici, da una parte, e l'Ordine dei Periti Industriali Laureati, mediante il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali, dall'altra, in base alle rispettive competenze istituzionali, si impegnano a prestare la collaborazione necessaria all'attuazione del corso di laurea abilitante in "Metodologie per Prodotto e Processo" Classe L-P03 (Professioni tecniche industriali e dell'informazione), istituito dall'a.a. 2024/2025 di cui all'allegata scheda SUA (all. 1).
- 2. La collaborazione si svolgerà in conformità alle normative vigenti.
- 3. La collaborazione ha per oggetto le attività formative del tirocinio pratico valutativo, quelle concernenti la prova pratica valutativa, la partecipazione alla relativa Commissione paritetica e alle sessioni dell'esame finale di Laurea, nonché le attività di orientamento degli studenti verso il corso di laurea L-P03 e la professione di Perito Industriale Laureato.
- 4. A tal fine, ciascuna parte indica i propri referenti per l'attuazione della presente convenzione.
- 5. Il CNPI mette a disposizione la propria piattaforma didattica accessibile online ai referenti dell'Ordine e dell'Università, ai docenti, ai tutor accademici ed esterni e agli studenti del corso di laurea.

6. La piattaforma del CNPI è articolata per sezioni dell'albo professionale dei Periti Industriali Laureati e, in particolare, quelle di meccanica ed efficienza energetica; impiantistica elettrica e automazione; chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari); prevenzione e igiene ambientale; informatica e design assumono rilievo nei corsi L-P03.

Art. 2 (Tirocinio pratico valutativo)

- 1. Nell'ambito delle attività formative del corso di laurea L-P03 abilitante all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato, le parti collaborano affinché gli studenti iscritti conseguano i crediti formativi universitari (CFU), almeno 48, previsti per lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV).
- 2. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P03 previsti nel decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446.
- 3. Tali attività si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso l'Ordine professionale ovvero imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, convenzionati con l'Ordine professionale stesso e l'Università.
- 4. Nel caso in cui le attività di TPV si svolgono in ambiti diversi da quelli libero-professionali, almeno 12 CFU sono acquisiti in convenzione direttamente con l'Ordine professionale, che vi provvede anche mediante la piattaforma didattica del CNPI.
- 5. I regolamenti didattici dei corsi di studio e le convenzioni di cui al comma 5 indicano espressamente uno o più degli ambiti disciplinari di cui alla tabella della Classe L-P03 nei quali si svolgono le attività di TPV. Ciascun ambito è correlato ad uno dei settori di specializzazione, di cui al Decreto Interministeriale n. 684 del 24-05-2023, corrispondenti alle relative sezioni dell'albo professionale. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequenza del periodo di TPV sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
- 6. Per lo svolgimento delle attività di TPV l'Università e l'Ordine stipulano apposite convenzioni anche con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.
- 7. Nel caso in cui il percorso formativo consente di acquisire i requisiti per l'abilitazione a più settori di specializzazione, lo studente indica al momento dell'immatricolazione uno di tali settori. La scelta è da intendersi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno di corso.
- 8. L'Università comunica all'Ordine, tramite la piattaforma didattica del CNPI, il numero, i nominativi e i contatti degli studenti immatricolati che sono interessati all'abilitazione professionale per ciascun settore di specializzazione corrispondente alle sezioni dell'albo professionale.

- 9. L'Ordine comunica all'Università il numero, i nominativi e i contatti dei tutor professionali necessari a supportare gli studenti nelle attività formative del TPV, in collaborazione con il tutor accademico e quelli degli altri soggetti esterni coinvolti. L'Ordine mette a disposizione i propri tutor per l'attività formativa dei TPV in funzione delle richieste degli studenti iscritti al corso L-P03 mediante la piattaforma didattica del CNPI.
- 10. Prima di iniziare il TPV con l'Ordine, lo studente si iscrive al registro elettronico dei tirocinanti tenuto dal CNPI, disponibile online sulla relativa piattaforma didattica, sulla quale è caricato anche il libretto elettronico del tirocinio. Lo studente accede all'esame finale che abilita alla professione di Perito Industriale Laureato nel settore di specializzazione prescelto e per il quale ha svolto le attività di TPV.
- 11. Ai fini della valutazione del tirocinante e dell'acquisizione dei CFU di TPV, il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor esterno sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente, valutate positivamente dai tutor e certificate dall'università, necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 3.
- 12. Il laureato abilitato ad un settore di specializzazione può acquisire l'abilitazione ad ulteriori settori iscrivendosi ad un corso, al quale risultino correlati altri settori di specializzazione e chiedendo il riconoscimento dei CFU già acquisiti. In caso di riconoscimento parziale dei CFU già acquisiti, lo studente svolge all'interno del corso le ulteriori attività formative indispensabili. Acquisiti i CFU necessari, lo studente accede all'esame finale abilitante.
- 13. Lo studente non laureato già abilitato, che intendesse conseguire il titolo accademico della professione a cui è abilitato e che dimostra di possedere le competenze necessarie a svolgere le attività di TPV, acquisisce i relativi CFU previa positiva valutazione del tutor accademico.

Art. 3 (Prova pratica valutativa e prova finale)

- 1. L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante LP03 comprende lo svolgimento di una PPV che precede la prova finale.
- 2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione, durante il TPV, delle conoscenze, competenze e abilità comprese negli ambiti sopra descritti, necessarie per l'esercizio in autonomia della professione di Perito Industriale Laureato.
- 3. La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione di Perito Industriale Laureato e nella risoluzione di uno o più problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il TPV.
- 4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la metà, docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio del corso di studio, e, per l'altra metà, professionisti Periti Industriali Laureati designati

- dal CNPI, e, per il primo triennio, con almeno dieci anni di esercizio nella professione di Perito Industriale. L'Ordine comunica i nominativi dei commissari designati, i cui dati sono riportati nella piattaforma didattica del CNPI.
- 5. Un membro indicato dall'Ordine dei Periti Industriali Laureati, designato con le modalità di cui al comma 4, è invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
- 6. Lo studente supera la PPV con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.
- 7. Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione classe L-P03, gli studenti si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale Laureato per il settore di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 5, corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
- 8. Lo studente che svolge il TPV si iscrive nella stessa sezione del registro elettronico dei tirocinanti del CNPI.

Art. 4 (Regime transitorio)

- 1. L'Università adegua i regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli articoli 3, commi 1, 3 e 6 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 applicabili a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.
- 2. Gli iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti in L-P03 del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea professionalizzane. Le attività di tirocinio professionale già svolte sono riconosciute dalle università, d'intesa con l'Ordine dei Periti Industriali laureati, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV.
- 3. Coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di laurea professionalizzante afferente alla classe L-P03 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, si abilitano all'esercizio della professione di Perito Industriale laureato a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate indicate dal citato Decreto interministeriale n. 687/2023.
- 4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato non abilitato può chiedere ad un Ateneo, sede del corso di laurea professionalizzante classe L-P03, di sostenere tale esame nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Art. 5 (Altre attività)

1. Le parti collaborano anche allo svolgimento delle restanti attività di orientamento degli studenti per l'accesso al corso di laurea, la scelta del TPV e l'accesso alla professione di Perito Industriale Laureato.

Art. 6 (Durata della Convenzione)

1. L'Accordo ha inizio il giorno della sua sottoscrizione ed ha durata di due cicli del Corso di Studio (6 anni). Potrà essere rinnovato o disdetto da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza, mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva la conclusione o, comunque, la regolazione delle attività in corso.

Art. 7 (Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Perugia.

Art. 8 (Privacy)

- 1. Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.
- 2. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
- 3. Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.
- 4. Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

- 1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, che verrà assolta in parti uguali virtualmente o mediante versamento con modello F23.
- 2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 10 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili e

quanto previsto dalla Legge n. 163 dell'8 novembre 2021 e dal D.M. 12 agosto 2020, n. 446/2020 e ss.mm.ii..

Perugia,

Per l'Università degli Studi di Perugia

Per il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati



Per l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia

Per l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni



